*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 107° — Numero 115**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

Roma - Giovedì, 12 maggio 1966

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508**

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1966.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale Arsenucleolo fiale, della ditta Laboratori farmaceutici Ifarm di Napoli.** (Decreto di revoca n. 4002/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 9 ottobre 1958, con il quale veniva registrata al n. 14255 la specialità medicinale Arsenucleolo fiale 10×2 cc. a nome della ditta Laboratori farmaceutici Ifarm, con sede in Napoli, via San Giuseppe dei Nudi, 77, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1931, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Arsenucleolo nella seguente preparazione fiale 10×2 cc. registrata al n. 14255 in data 9 ottobre 1958 a nome della ditta Laboratori farmaceutici Ifarm di Napoli.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Napoli è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1966

*Il Ministro:* MARIOTTI

(4082)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1966.

**Sostituzione di un membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Bari.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto 6 ottobre 1964, relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Bari, con sede presso l'Ufficio regionale del lavoro e delle massima occupazione di Bari;

Vista la nota n. 5101 con la quale l'Ispettorato del lavoro propone che il dott. Elio Leaci venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del dott. Paolo Centola, trasferito in altra sede;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il dott. Elio Leaci è nominato membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Bari, con sede presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari, quale rappresentante dell'Ispettorato del lavoro in sostituzione del dott. Paolo Centola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1966

*Il Ministro*: Bosco

(3942)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1966.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Cittadella (Padova).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Padova, per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 24 marzo 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente il centro urbano e alcuni tratti di strada nel comune di Cittadella;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Cittadella (Padova);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del comune di Cittadella;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona del predetto centro e di alcune strade adducenti al medesimo hanno notevole interesse pubblico perchè costituiscono, per le monumentali mura, la torre di Malta ed altre caratteristiche di singolare bellezza, un complesso di cose avente valore estetico e tradizionale e, per la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano, offrendo inoltre punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Cittadella (Padova) costituita dal centro urbano e da alcune strade ad esso adducenti, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Il centro è delimitato da una fascia perimetrale di 20 m. dal ciglio della strada esterna alle mura che costituisce la circonvallazione del capoluogo, mentre i tratti delle vie adducenti al centro stesso sono i seguenti:

Strada statale n. 47 detta « della Valsugana » (borgo Padova): dalla confluenza nella strada di circonvallazione esterna alle mura, denominata strada comunale del Macello, sino al punto di incrocio con la roggia detta « Brentella » o « Munara », per una fascia di metri 20, sia a destra che a sinistra, dal fronte attuale dei fabbricati;

Strada statale n. 53 della « Postumia » (borgo Vicenza): dalla confluenza nella strada di circonvallazione esterna alle mura, denominata strada comunale del Macello, sino al punto di innesto, nella stessa strada statale, della strada comunale Antonio Fogazzaro, per una fascia di metri 20, sia a destra che a sinistra, dal fronte attuale dei fabbricati;

Strada statale n. 47 detta « della Valsugana »: dalla confluenza nella strada di circonvallazione esterna alle mura, detta « Riva del Pasubio », sino al punto in cui confluiscono nella Strada statale stessa le strade comunali « Trieste » e « delle Maragne », per una fascia di metri 20, sia a destra che a sinistra, dal fronte attuale dei fabbricati;

Strada statale n. 53 detta « Postumia »: dalla confluenza nella strada di circonvallazione esterna alle mura, detta « Riva dell'Ospedale », sino ad incontrare la piazza dei Frati Francescani, per una fascia di metri 20, sia a destra che a sinistra, dal fronte attuale dei fabbricati.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Cittadella provveda all'affissione della

*Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione nella *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 aprile 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

---

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Padova**

*Verbale della adunanza*

Sopralluogo effettuatosi il giorno 24 marzo 1964 alle ore 9 presso il comune di Cittadella (Padova).

*Ordine del giorno*

CITTADELLA - Proposta di vincolo di tutto il centro urbano e di alcuni tratti di strade allo stesso afferenti.

(*Omissis*).

Il presidente, dott. Benedetto Sgaravatti, riferendosi a quanto già in merito stabilito nel corso delle precedenti riunioni della Commissione, prospetta la necessità che la Commissione stessa, valendosi dei poteri ad essa per legge conferiti, si faccia efficace strumento e si renda solerte interprete della esigenza unanimemente riconosciuta di tutelare, con la proposta di apposizione del vincolo, il centro urbano del comune di Cittadella nonchè il complesso costituito dalla cinta murata.

Il presidente fa presente al sindaco del Comune come il vincolo in questione non debba essere considerato quale remora allo sviluppo edilizio ed urbano del Comune stesso, in quanto la zona ricadente sotto la tutela del vincolo di cui trattasi non viene ad essere inibita per qualsiasi iniziativa tendente a modificare l'attuale stato delle costruzioni, ma soltanto salvaguardata dal sorgere di edifici che male si adattino all'ambiente che si intende conservare e difendere.

Come la legge espressamente prevede, la presenza del vincolo obbliga, soltanto, chi intende costruire ex novo o modificare in parte o in tutto quegli edifici già esistenti, a sottoporre l'eventuale progetto al parere della Soprintendenza ai monumenti, senza importare, come più generalmente viene ritenuto, un divieto assoluto di alterare comunque la fisionomia della zona sottoposta al vincolo stesso.

Il prof. Pettenuzzo, nel far presente la propria perplessità circa l'effettiva portata limitatrice del vincolo da apporsi, nei riguardi soprattutto di quanti intendono contribuire con personali iniziative allo sviluppo del centro urbano divenuto ormai insufficiente, così come attualmente strutturato, dichiara, a nome dell'Amministrazione comunale cui è preposto, il proprio voto sfavorevole alla proposta di vincolo.

Poichè i restanti componenti la Commissione, condividendo l'opinione espressa dal proprio presidente, si dichiarano tutti favorevoli alla progettata proposta, il dott. Sgaravatti invita la Commissione ad effettuare un attento sopralluogo.

Con partenza dalla sede comunale, ove la Commissione si era insediata, viene così compiuto un giro all'interno del centro urbano, ed all'esterno dello stesso, tutt'intorno alla cinta murata.

Basandosi sulla planimetria del capoluogo, messa a disposizione della Soprintendenza ai monumenti e dopo aver attentamente vagliato gli elementi idonei a stabilire con esattezza i limiti del vincolo, la Commissione, con l'astensione del sindaco di Cittadella prof. Pettenuzzo, delibera che, in virtù dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, venga proposta l'apposizione del vincolo al centro urbano di Cittadella (Padova) delimitato da una fascia perimetrale di 20 mt. dal ciglio della strada esterna alle mura che costituisce la circonvallazione del capoluogo, nonchè ai seguenti tratti delle vie adducenti al centro urbano stesso:

Strada statale n. 47 detta « della Valsugana » (Borgo Padova): dalla confluenza nella strada di circonvallazione esterna alle mura, denominata strada comunale del Macello, sino al punto di incrocio con la roggia detta « Brentella » o « Munara », per una fascia di mt. 20, sia a destra che a sinistra, dal fronte attuale dei fabbricati;

Strada statale n. 53 detta « Postumia » (Borgo Vicenza): dalla confluenza nella strada di circonvallazione esterna alle mura, denominata strada comunale del Macello, sino al punto di innesto, nella stessa strada statale, della strada comunale Antonio Fogazzaro, per una fascia di mt. 20, sia a destra che a sinistra, dal fronte attuale dei fabbricati;

Strada statale n. 47 « della Valsugana »: dalla confluenza nella strada di circonvallazione esterna alle mura, detta « Riva del Pasubio », sino al punto in cui confluiscono nella strada statale stessa le strade comunali « Trieste » e « delle Maragne », per una fascia di mt. 20, sia a destra che a sinistra, dal fronte attuale dei fabbricati;

Strada statale n. 53 detta « Postumia »: dalla confluenza nella strada di circonvallazione esterna alle mura, detta « Riva dell'Ospedale », sino ad incontrare la piazza dei Frati Francescani, per una fascia di mt. 20, sia a destra che a sinistra, dal fronte attuale dei fabbricati.

MOTIVAZIONE

Perchè detto centro ed i tratti di strada contemplati nella proposta di vincolo, costituiscono un complesso avente valore estetico tradizionale per la spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano.

Complesso che offre panoramicamente più punti di belvedere, di notevole e reale interesse pubblico, in particolare per le monumentali mura, per la torre di Malta ed altre caratteristiche zone di singolare bellezza.

Esaurito l'argomento previsto all'ordine del giorno, alle ore 13 il sopralluogo termina.

Letto, confermato e sottoscritto.

*Il presidente*: SGARAVATTI

*Il segretario*: GAMBA

(3943)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1966.

**Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla Società Riunione Adriatica di Sicurtà, con sede in Milano.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Riunione Adriatica di Sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e le relative clausole particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo, debitamente autenticato, la seguente tariffa e le relative clausole particolari di polizza, presentate dalla Società Riunione Adriatica di Sicurtà, con sede in Milano:

*Tariffa* I.V.I., relativa all'assicurazione annuale automaticamente rinnovabile a premio fisso e senza visita medica, di un capitale variabile non superiore a due milioni di lire pagabile immediatamente in caso di morte dell'assicurato, con raddoppio del capitale in caso di infortunio mortale.

Roma, addì 20 aprile 1966

*Il Ministro*: ANDREOTTI

(3751)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1966.

**Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del comune di Pietraroia (Benevento).**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che il comune di Pietraroia (Benevento) con delibera del Consiglio comunale n. 33 del 19 dicembre 1965, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Benevento nella seduta del 1° febbraio 1966 n. 2683/Div. 4ª, ha richiesto il trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica esercitata;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Pietraroia (Benevento) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Pietraroia (Benevento).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Benevento con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Benevento o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 23 aprile 1966

*Il Ministro*: ANDREOTTI

(3922)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1966.

**Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della « Società Talco e Grafite Val Chisone », Società per azioni, con sede in Pinerolo (Torino).**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della « Società Talco e Grafite Val Chisone », Società per azioni, con sede in Pinerolo (Torino), è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con provvedimento ministeriale n. 689457 di protocollo, in data 29 aprile 1964;

Considerato altresì che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa distribuito nel biennio 1959-60 energia acquistata da terzi e per essere l'acquisto non dovuto a motivi occasionali e non ricorrenti;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della « Società Talco e Grafite Val Chisone », Società per azioni, con sede in Pinerolo (Torino), nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Torino con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della Società che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Torino o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Società non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Società debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 aprile 1966

*Il Ministro*: ANDREOTTI

(3923)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1966.

**Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della « Società delle Cartiere Meridionali - Società per azioni », con sede in Roma.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della « Società delle Cartiere Meridionali - Società per azioni »,

con sede in Roma, via Luigi Ungarelli n. 23, è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con decreto ministeriale in data 22 novembre 1963;

Considerato altresì che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattore per anno;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della « Società delle Cartiere Meridionali - Società per azioni », con sede in Roma, via Luigi Ungarelli n. 23, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Roma con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della Società che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Roma o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Società non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un procuratore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Società debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 aprile 1966

*Il Ministro*: ANDREOTTI

**(3924)**

---

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1966.

**Autorizzazione all'« Interpetrol - Convegno-Mostra internazionale del petrolio », in Milano.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista l'istanza presentata per la organizzazione dell'« Interpetrol - Convegno-Mostra internazionale del petrolio »;

Decreta:

E' autorizzato l'« Interpetrol - Convegno-Mostra internazionale del petrolio », da tenersi in Milano dal 13 al 22 maggio 1966.

Roma, addì 26 aprile 1966

*Il Ministro*: ANDREOTTI

**(4153)**

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1966.

**Nomina di un membro effettivo, con funzioni di presidente, del Collegio sindacale dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visto il nuovo statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico, con personalità giuridica propria e sede in Palermo, approvato con decreto ministeriale 5 novembre 1964;

Visto il proprio decreto 19 aprile 1963, relativo alla nomina di un sindaco effettivo del predetto Istituto per il triennio 1963-1965;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo dell'Istituto medesimo per il triennio 1966-1968;

Decreta:

Il dott. Alceste Silvi Antonini, è confermato membro effettivo, con funzioni di presidente, del Collegio sindacale dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede in Palermo. Il predetto durerà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1966

*Il Ministro*: COLOMBO

(3997)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1966.

**Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di condizioni particolari di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia austriaca di assicurazione « Danubio ».**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia austriaca di assicurazioni « Danubio », intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, e di condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, e le seguenti condizioni particolari di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia austriaca di assicurazione « Danubio »:

Tariffa III *a*, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico delle rendite assicurate.

Roma, addì 28 aprile 1966

*Il Ministro*: ANDREOTTI

(3992)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1966.

**Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della « Società per azioni Giuseppe & Fratello Redaelli », con sede in Milano.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della « Società per azioni Giuseppe & Fratello Redaelli », con sede in Milano, corso Monforte n. 52, è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con provvedimento ministeriale n. 689458 di protocollo, in data 24 aprile 1964;

Considerato altresì, che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattore per anno;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i

quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della « Società per azioni Giuseppe & Fratello Redaelli », con sede in Milano, corso Monforte n. 52, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Milano con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della Società che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Milano o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Società non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Società debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1966

*Il Ministro*: ANDREOTTI

(3930)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1966.

**Revoca della autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nella officina farmaceutica della ditta « Dott. R. Ravasini e C. », con sede in Roma.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 20 febbraio 1954, con il quale la ditta « Dott. R. Ravasini e C. » fu autorizzata ad attivare in Roma, viale Aventino n. 70, una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche limitatamente alle forme farmaceutiche: cachets e compresse;

Considerato che dall'ispezione eseguita il 19 gennaio 1965 è risultato che l'officina farmaceutica in parola ha cessato nella sede di viale Aventino, 70, la propria attività produttiva già da alcuni anni, e che i locali sono stati adibiti ad uso di civile abitazione;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrono, pertanto, gli estremi per la revoca dell'autorizzazione previsti dall'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422, nonchè dall'art. 25 del regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nelle forme farmaceutiche: compresse e cachets nella officina farmaceutica sita in Roma, viale Aventino, n. 70, concessa alla ditta « Dott. R. Ravasini e C. », con il decreto commissariale in data 20 febbraio 1954.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 aprile 1966

*Il Ministro*: MARIOTTI

(4071)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Conferimento di diplomi di benemerenza per attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito al comm. Vincenzo Apicella il diploma di benemerenza di 1° grado, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito al dott. Mario Moscardino il diploma di benemerenza di 1° grado, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

(3931)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

### Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1160-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 1160-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Cattaneo Luigi, con sede in Valenza (Alessandria), via Aosta.

(3747)

### Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1225-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 1225-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Ceva & Zaio, con sede in Valenza (Alessandria), via Po n. 10.

(3748)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Coreglia Antelminelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1966, il comune di Coreglia Antelminelli (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.294.582, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 genaioi 1945, n. 51.

(4031)

### Autorizzazione al comune di Campagnano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1966, il comune di Campagnano di Roma (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.369.356, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4029)

### Autorizzazione al comune di San Giovanni Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1966, il comune di San Giovanni Valdarno (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4033)

### Autorizzazione al comune di Mossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1966, il comune di Mossa (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.846.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4032)

### Autorizzazione al comune di Sefro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1966, il comune di Sefro (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.664.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4034)

### Autorizzazione al comune di Briatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1966, il comune di Briatico (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.382.277, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4037)

### Autorizzazione al comune di Formello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1966, il comune di Formello (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.247.991, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4035)

### Autorizzazione al comune di Piobbico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1966, il comune di Piobbico (Pesaro Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.740.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4025)

### Autorizzazione al comune di Montecalvo in Foglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965.

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1966, il comune di Montecalvo in Foglia (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.910.691, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4026)

# MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

## Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate dal 1° gennaio al 31 marzo 1966

| N. d'ordine | Comune, sede dell'officina | Nome della ditta | Produzione autorizzata | Estremi del provvedimento | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma, via Tiburtina km 15 | Biomedica Foscama Industria Chimico-Farmaceutica | Specialità medicinali chimiche e biologiche | Decreto n. 4058 del 29 gennaio 1966 | Modifica della ragione sociale da Soc. Biomedica Internazionale Ist. di Ricerche e Applicazioni Biologiche |
| 2 | Torino, corso Francia, 332 | Biomedica Foscama Industria Chimico-Farmaceutica | Specialità medicinali chimiche e biologiche | Decreto n. 4065 del 19 febbraio 1966 | Trasferimento autorizz.ne da Foscama Industria Farmaceutica Italiana |
| 3 | Padova, viale dell'Industria, 54/56 | Ist. Scientifico delle Venezie | Specialità medicinali chimiche e biologiche | Decreto n. 4067 del 29 gennaio 1966 | Trasferimento sede da Padova, via Carso, 7 |
| 4 | Carnago (Varese), via Nino Bixio, 1 | Farmaceutici Sempio di Sempio dott. Aurelio | Specialità medicinali chimiche | Decreto n. 4068 del 29 gennaio 1966 | Modifica della ragione sociale da Lab. Farmaceutico Elios di Sempio dott. Aurelio |
| 5 | S. Giorgio a Cremano (Napoli) via Cavalli di Bronzo, 39 | Esseti Lab. Chimico Farmaco-Biologico | Specialità medicinali chimiche e biologiche | Decreto n. 4077 del 19 febbraio 1966 | Estensione |
| 6 | Calenzano (Firenze), via F. Petrarca, 35 | Bieffe Biochimici | Specialità medicinali chimiche e biologiche | Decreto n. 4079 del 19 febbraio 1966 | Trasferimento sede da Firenze, via Benedetto da Foiano, 21 |
| 7 | Beinasco (Torino), via San Giacomo, 12 | Ergon-Sutramed | Catgut sterile per uso chirurgico | Decreto n. 4083 del 2 marzo 1966 | Modifica della ragione sociale da Ergon |
| 8 | Bologna, strada Maggiore n. 70 | Fratelli Aicardi | Specialità medicinali chimiche | Decreto n. 4084 del 19 febbraio 1966 | — |
| 9 | Milano, via Schiapparelli n. 1 | Ellea | Specialità medicinali chimiche e biologiche | Decreto n. 4088 del 24 marzo 1966 | Estensione |

**(3271)**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea

Il dott. Raffaello Bucci, nato a Alanno (Pescara) il 18 novembre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma il 24 marzo 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

**(3710)**

Il dott. Raffaele Bevilacqua, nato a Esperia (Frosinone) il 14 dicembre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma il 22 marzo 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

**(3711)**

### Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio professionale.

Il dott. Lamberto Mosci, nato a Perugia il 2 dicembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Genova il 1° luglio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

**(3921)**

### Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

La dottoressa Leocadia Corsaletti, nata a Pesaro l'8 ottobre 1918, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dall'Università di Urbino il 3 marzo 1948.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Urbino.

**(3919)**

### Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Ugo Bassi, nato a Tolmino il 30 aprile 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Università di Padova il 1° dicembre 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(3722)

Il dott. Giuseppe Cotecchia, nato a San Castrese, fraz. di Sessa Aurunca (Caserta) il 25 marzo 1921, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in Medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Roma il 27 luglio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(3724)

Il dott. Michele Interligi, nato a Licodia Eubea (Catania) l'8 gennaio 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Roma il 22 luglio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(3725)

### Vacanza della cattedra di «Economia politica» presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di «Economia politica», alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4141)

### Esito di ricorso

Con decreto presidenziale del 1° marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1966, registro n. 30 Pubblica istruzione, foglio n. 66, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 20 gennaio 1964 dalla professoressa Luisa Franchini Rigolli avverso la decisione con la quale la Commissione di cui all'art. 5 della legge n. 160 del 1955, operante presso il Provveditorato agli studi di Piacenza, aveva respinto il suo gravame gerarchico proposto avverso la mancata attribuzione di 18 ore settimanali di economia domestica ed applicazioni tecniche nella scuola media, per il triennio 1962-65.

(3779)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 91

### Corso dei cambi dell'11 maggio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,51 | 624,53 | 624,48 | 624,48 | 624,45 | 624,64 | 624,42 | 624,65 | 624,64 | 624,45 |
| $ Can. | 579,74 | 579,75 | 579,50 | 579,65 | 579,25 | 579,70 | 579,67 | 579,70 | 579,70 | 579,80 |
| Fr. Sv. | 144,73 | 144,71 | 144,73 | 144,725 | 144,69 | 144,75 | 144,7175 | 144,75 | 144,75 | 144,71 |
| Kr. D. | 90,33 | 90,34 | 90,28 | 90,33 | 90,35 | 90,34 | 90,30 | 90,30 | 90,34 | 90,35 |
| Kr. N. | 87,25 | 87,23 | 87,27 | 87,265 | 87,30 | 87,25 | 87,2575 | 87,25 | 87,25 | 87,25 |
| Kr. Sv. | 121,05 | 121,20 | 121,20 | 121,195 | 121,20 | 121,24 | 121,17 | 121,25 | 121,24 | 121,20 |
| Fol. | 172,05 | 172,13 | 172,10 | 172,08 | 172,05 | 172,09 | 172,06 | 172 — | 172,09 | 172,04 |
| Fr. B. | 12,35 | 12,56 | 12,555 | 12,55875 | 12,55 | 12,55 | 12,5565 | 12,52 | 12,55 | 12,55 |
| Franco francese | 127,43 | 127,45 | 127,46 | 127,435 | 127,40 | 127,44 | 127,43 | 127,40 | 127,44 | 127,43 |
| Lst. | 1744,41 | 1744,60 | 1744,60 | 1744,65 | 1744,50 | 1744,85 | 1744,45 | 1744,85 | 1744,85 | 1744,55 |
| Dm. occ. | 155,39 | 155,37 | 155,40 | 155,395 | 155,40 | 155,42 | 155,39 | 155,45 | 155,42 | 155,385 |
| Scell. Austr. | 24,17 | 24,17 | 24,16 | 24,16875 | 24,15 | 24,17 | 24,1685 | 24,17 | 24,17 | 24,17 |
| Escudo Port. | 21,75 | 21,76 | 21,75 | 21,7625 | 21,42 | 21,76 | 21,7565 | 21,76 | 21,76 | 21,76 |
| Peseta Sp. | 10,42 | 10,42 | 10,43 | 10,42 | 10,78 | 10,42 | 10,4180 | 10,42 | 10,42 | 10,42 |

### Media dei titoli dell'11 maggio 1966

| | |
|---|---|
| Rendita 5% 1933 | 108,025 |
| Redimibile 3,50% 1934 | 100,675 |
| Id. 3,50% (Ricostruzione) | 89,025 |
| Id. 5% (Ricostruzione) | 98,95 |
| Id. 5% (Riforma fondiaria) | 97,85 |
| Id. 5% (Città di Trieste) | 98,575 |
| Id. 5% (Beni Esteri) | 98,125 |
| Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968) | 100,225 |
| » 5% ( » 1° aprile 1969) | 100,15 |
| » 5% ( » 1° gennaio 1970) | 100,525 |
| » 5% ( » 1° gennaio 1971) | 100,45 |
| » 5% ( » 1° aprile 1973) | 100,325 |
| » 5% ( » 1° aprile 1974) | 100,425 |
| B. T. Poliennali 5% ( » 1° ottobre 1966) | 100,05 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi dell'11 maggio 1966

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,45 |
| 1 Dollaro canadese | 579,66 |
| 1 Franco svizzero | 144,721 |
| 1 Corona danese | 90,315 |
| 1 Corona norvegese | 87,261 |
| 1 Corona svedese | 121,182 |
| 1 Fiorino olandese | 172,07 |
| 1 Franco belga | 12,558 |
| 1 Franco francese | 127,432 |
| 1 Lira sterlina | 1744,55 |
| 1 Marco germanico | 155,392 |
| 1 Scellino austriaco | 24,169 |
| 1 Escudo Port. | 21,759 |
| 1 Peseta Sp. | 10,419 |

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Ciampino**

Giusto quanto disposto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione, è stata pubblicata, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune di Marino (Roma), la mappa n. 9821, in data 14 marzo 1966 relativa alla imposizione di limitazioni alle costruzioni ed impianti nelle zone circostanti all'aeroporto di Ciampino.

(3847)

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1966, registro n. 10, foglio n. 274, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso in via straordinaria, prodotto il 6 giugno 1963 dal sig. Falone Luigi, archivista del Registro, avverso la determinazione ministeriale n. 35613 del 5 gennaio 1963, con la quale veniva negato al predetto impiegato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità da lui sofferte, di cui all'istanza in data 20 giugno 1961, in quanto le stesse traevano origine, non da eventi di servizio, ma da situazione economica non florida.

(3829)

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo successivo, è stata dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 27 dicembre 1963, dal sig. Cicchetti Rocco avverso il decreto ministeriale 31 ottobre 1963, con il quale era stata dichiarata la sua decadenza dalla nomina a ufficiale di 3ª classe in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio (tabella *M*) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(3849)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Cà Lattis - Gorino Sullam, con sede in Taglio di Po (Rovigo).**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10945 in data 26 aprile 1966, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Cà Lattis - Gorino Sullam, con sede in Taglio di Po (Rovigo), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 20 maggio 1965.

(3890)

**Errata-corrige**

Nel comunicato concernente lo scioglimento degli organi amministrativi del Consorzio agrario provinciale di Potenza e la nomina di un commissario e di un vice commissario governativi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 20 aprile 1966, la data del relativo decreto deve intendersi « 31 marzo 1966 » e non « 21 marzo 1966 ».

(4073)

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1) la signora Carlotta Aloisi è confermata presidente della Cassa comunale di credito agrario di Boville Ernica (Frosinone);

2) il sig. Paolo D'Agostini è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Giuliano di Roma (Frosinone);

3) il sig. Luigi Gobbi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sarnano (Macerata);

4) il sig. Giuseppe Angelini Paroli è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Norcia (Perugia);

5) il sig. Mariano Micheli è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Anguillara Sabazia (Roma);

6) il sig. Gioacchino Campagna è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carpineto Romano (Roma);

7) il sig. Achille Grignoli è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Moricone (Roma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1966

*Il Governatore*: CARLI

(4139)

## PREFETTURA DI TRIESTE

**Riduzione di cognome nella forma italiana**

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 17 febbraio 1966 dal sig. Iurincich Ernesto, nato a Maresego (Pola) il 26 giugno 1940, residente a Trieste in via Pacinotti, 11, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Giurini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Iurincich Ernesto è ridotto nella forma italiana di Giurini.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Codarin Veronica, nato a Maresego il 4 dicembre 1939, moglie;

2) Iurincich Oriana, nata a Capodistria il 9 maggio 1958, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 18 aprile 1966

*p. Il prefetto*: MICELI

(3808)

# CONCORSI ED ESAMI

## CORTE DEI CONTI

**Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattordici posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 27 novembre 1965.**

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto in data 27 novembre 1965, con il quale è stato indetto il concorso per esami a quattordici posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti;

Viste le lettere di designazione del Ministero della pubblica istruzione Direzione generale per l'istruzione tecnica in data 16 marzo 1966, n. 3567 e del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, in data 23 marzo 1966, n. 7662;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattordici posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto del 27 novembre 1965, è costituita come segue:

*Presidente*:

Raus dott. Francesco, consigliere della Corte dei conti.

*Membri*:

Baiocchi dott. Pietro, primo referendario della Corte dei conti;

Molteni prof. dott. Francesco, primo referendario della Corte dei conti;

Lombardo dott. Giuseppe, direttore di divisione della Ragioneria generale dello Stato;

Migliorati prof. dott. Lidia, titolare di ragioneria e tecnica commerciale nell'Istituto tecnico commerciale « L. da Vinci » di Roma.

*Segretario*:

Santini dott. Elio, direttore di segreteria di 2ª classe della Corte dei conti.

Spetta agli indicati componenti la Commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, da imputarsi al capitolo n. 1691 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1966.

Il presente decreto sarà comunicato al competente Ufficio di controllo della Corte per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1966

*Il presidente*: CARBONE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1966*
*Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 87.*

**(4077)**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Avviso di rettifica**

La data del decreto concernente la costituzione delle Commissioni per gli esami di procuratore presso le Corti di appello della Repubblica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 2 maggio 1966, deve leggersi « 14 febbraio 1966 » e non « 4 febbraio 1966 ».

**(4079)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Concorso per esami a quindici posti di aiuto operatore-fotografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contenente norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato;

Accertato che nella qualifica iniziale del ruolo organico degli operatori-fotografi della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato sono disponibili quindici posti;

Decreta:

*Posti a concorso*

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a quindici posti di aiuto operatore-fotografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

*Requisiti per l'ammissione*

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A*) aver conseguito la licenza di scuola media o di scuola di avviamento;

*B*) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni, nei confronti:

*a*) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

*b*) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

*d*) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

*e*) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

4) a trentanove anni nei confronti:

*a*) dei combattenti o assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

*b*) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2), 3) e 4) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso

tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

*a*) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed agli invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci nella categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

*b*) dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato, dei salariati di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti;

*C*) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*D*) godimento dei diritti politici;

*E*) buona condotta morale e civile;

*F*) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio;

*G*) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato dal Ministro.

*Presentazione domande - Termini e modalità*

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 400 ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle prefetture della Provincia in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nlla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente ai predetti uffici, dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo, dei ruoli aggiunti o non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alle prefetture dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

*a*) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

*b*) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, oppure i procedimenti penali pendenti a loro carico;

*f*) il titolo di studio;

*g*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

*i*) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

*l*) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

*Commisione giudicatrice*

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

*Prove di esame*

Art. 6.

L'esame consiste di due prove scritte, di una orale e di una prova pratica e si effettua in base al seguente programma:

*Prove scritte*:

I) Nozioni elementari di tecnologia fotografica (sistemi più comunemente usati per il procedimento fotografico in bianco e nero); caratteristiche tecniche e di impiego delle macchine (da presa, sviluppo, stampa, lettura e collaudo microfilm, ingranditori, smaltatrici, essiccatrici, ecc.), delle attrezzature da laboratorio e dei materiali sensibili disponibili sul mercato italiano; caratteristiche merceologiche e proprietà dei prodotti chimici più comunemente usati nel trattamento del materiale sensibile, negativo e positivo;

II) Nozioni elementari sui procedimenti di rilegatura dei libri (sistemi, attrezzature e materiali fondamentali).

*Prova orale*:

I) le materie delle prove scritte;

II) nozioni sull'ordinamento degli archivi di Stato italiani.

*Prova pratica*:

Esecuzione di un lavoro fotografico in bianco e nero.

Art. 7.

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e, comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica non s'intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'esterno della sala di esami e nell'albo del Ministero.

*Titoli di precedenza e di preferenza*

Art. 10.

I candidati che, dal suddetto elenco, rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli archivi di Stato) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11) comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — sempreché siano documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o degli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato o invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per cause di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e in categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente o assimilato:

*a*) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonché foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

*b*) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 2700/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore dela Marina, nonché foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

*c*) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento ad opera del nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*d*) per i profughi: l'attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400.

I connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960 n. 1306, dovranno produrre un attestato, rilasciato su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri.

I connazionali rimpatriati dall'Algeria o dagli altri Paesi del continente africano, che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

13) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualsiasi titolo per non meno di un anno;

14) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

*Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori*

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e di quello ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

*Presentazione dei documenti da parte dei vincitori*

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli archivi di Stato), nel termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

*a)* l'estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B)* dell'articolo 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 10;

*b)* certificato di cittadinanza italiana;

*c)* certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

*d)* certificato generale del casellario giudiziale;

*e)* certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra ed assimilati, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati ed invalidi per servizio alla visita collegiale di controllo, come previsto dalle disposizioni vigenti.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

*f)* titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciato, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

*g)* copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle Amministrazioni dello Stato;

*h)* copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 16.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)* del precedente art. 15, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e)*, *f)* e *g)* del ricordato art. 15.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e)* ed *h)* del precedente articolo, un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 400, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

*Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio*

Art. 17.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 18.

I vincitori del concorso sono nominati aiuto operatori-fotografi in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Art. 19.

Il direttore della 2ª sezione della divisione personale della Direzione generale degli archivi di Stato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1966*
*Registro n. 7 Interno, foglio n. 205*

(2892)

---

# MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO (I.C.E.)

**Revoca del concorso per titoli e per esami a quarantaquattro posti di vice segretario in prova della carriera di concetto di segreteria dell'Istituto nazionale per il commercio estero.**

IL PRESIDENTE

Visto il decreto interministeriale in data 14 ottobre 1965 che approva alcune modifiche al vigente regolamento per il personale dell'I.C.E. (decreto ministeriale 20 aprile 1961);

Considerato che le nuove disposizioni prevedono un ampliamento delle tabelle organiche e che all'art. 5 del citato decreto si prevede che « i posti che si renderanno comunque disponibili entro un anno dalla data del presente decreto nelle qualifiche iniziali delle varie carriere potranno essere conferiti, nel limite dei 2/3 di essi, mediante concorsi per titoli e per esame speciale da espletare tra il personale che trovasi, alla predetta data, da oltre un anno in servizio presso l'Istituto con costanza di rapporto d'impiego e sia in possesso del titolo di studio, nonchè dei requisiti, eccetto quello del limite di età, stabiliti

dal Regolamento per il personale per accedere alla carriera cui appartengono i posti da conferire ed altresì abbia esercitato per eguale periodo funzioni parificabili o in ogni caso non inferiori a quelle proprie della carriera medesima»;

Ritenuto che presentemente l'ordinamento giuridico riguardante l'assunzione del personale nelle qualifiche iniziali delle varie carriere (sia pure e a maggior ragione per un periodo transitorio) prevede la possibilità, entro un anno dalla data del menzionato decreto, di espletare i concorsi ripartendo i posti disponibili tra il personale già in servizio (concorsi riservati) ed i candidati esterni (concorsi pubblici) e che l'eventuale espletamento dei concorsi già banditi renderebbe quasi completamente inattuabile il menzionato art. 5, il quale prevede un termine massimo di un anno dalla data del decreto citato per il bando dei concorsi, come sopra spiegato, in parte riservati, e che sussistono quindi motivi di pubblico interesse attinenti all'attuazione di tale nuova e sopravvenuta normativa.

Considerato che a tutt'oggi l'espletamento del concorso pubblico per titoli e per esami a quarantaquattro posti di vice segretario in prova della carriera di concetto di segreteria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 30 aprile 1965, non ha ancora avuto inizio;

Vista la deliberazione adottata al riguardo dal Comitato esecutivo dell'I.C.E., nella riunione del 3 dicembre 1965;

Determina

Per effetto delle modifiche al vigente regolamento per il personale dell'I.C.E., approvato con decreto interministeriale in data 14 ottobre 1965, è revocato il concorso per titoli e per esami a quarantaquattro posti di vice segretario in prova della carriera di concetto di segreteria dell'I.C.E., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 30 aprile 1965.

L'Istituto nazionale per il commercio estero si riserva di bandire al più presto «ex novo» un concorso pubblico, in relazione alle modifiche apportate con il decreto interministeriale 14 ottobre 1965 al regolamento per il personale.

Roma, addì 4 dicembre 1965

*Il presidente*: DONATI

(2277)

## Concorso per titoli e per esami a diciassette posti di vice segretario in prova della carriera di concetto di segreteria dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto interministeriale in data 14 ottobre 1965 che approva alcune modifiche al vigente regolamento per il personale dell'I.C.E. (decreto ministeriale 20 aprile 1961);

Vista la deliberazione presa dal Comitato esecutivo dell'Istituto nella seduta del 3 dicembre 1965;

Visti gli articoli 5, 6 e 90 del vigente regolamento per il personale dell'I.C.E.;

Determina

Art. 1.

*Posti a concorso*

E' indetto un concorso per titoli e per esami a diciassette posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto di segreteria dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

L'Istituto si riserva la facoltà di aumentare — nei limiti e nei termini stabiliti dalle disposizioni in vigore — il numero dei posti messi a concorso, in relazione ad eventuali disponibilità di posti che si verificassero successivamente alla data del presente bando e subordinatamente alle esigenze dell'Amministrazione.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

1) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

2) abbia compiuto, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età e non superato il trentaduesimo anno, salvo quanto stabilito nel successivo art. 3;

3) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

4) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

5) sia in possesso del diploma di un Istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

In base all'art. 90 del vigente regolamento ed all'art. 173 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso predetto gli impiegati della carriera esecutiva che non sono in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istruzione secondaria di 1° grado;

6) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

7) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

8) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

*Elevazione del limite massimo d'età*

Il limite di trentadue anni di età, previsto nel precedente art. 2 è elevato:

1) - *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui alla presente determinazione;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

*c*) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, ovvero in qualità di militarizzati, abbiano partecipato ad operazioni di guerra;

*d*) per coloro che rivestano la qualifica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportati dal nemico;

*e*) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

*f*) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e per le altre categorie di profughi indicate nelle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

*g*) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

3) a 39 anni:

*h*) per gli ex combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *c*) ad *f*) del presente articolo che siano stati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

*i*) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, salvo, se più favorevole, l'applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40.

Le elevazioni di cui ai due precedenti comma si cumulano fra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

*l*) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per detti concorrenti, il limite massimo di età di anni 40.

Il suindicato limite massimo di età è infine aumentato nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, purchè non si superino complessivamente gli anni 40;

5) a 45 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

*m*) per il personale già dipendente da enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n 1404, purchè sia in possesso degli altri requisiti richiesti e sempreché non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

*n*) per coloro che rivestano la qualifica di mutilati o di invalidi di guerra, o della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, per i mutilati ed invalidi civili in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati ed invalidi per servizio, a favore dei quali siano state liquidate pensioni od assegni privilegiati che rientrino nelle prime otto categorie di pensione, ed infine per i mutilati ed invalidi civili.

Sono esclusi dal predetto beneficio coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati.

Sono esclusi, inoltre, dal beneficio dell'aumento del limite di età gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, e gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella medesima;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestono, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, la qualifica di impiegato di ruolo dello Stato o dell'Istituto; per gli impiegati non di ruolo dell'Istituto, il possesso del limite di età è riferito, con le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge, alla data della loro iniziale assunzione in servizio presso l'Istituto stesso.

Art. 4.

*Domanda di ammissione. Termini e modalità*

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata in conformità dell'unito schema esemplificativo (Allegato 1), dovrà pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero (Divisione personale), via Liszt, 21 - Roma (EUR), a mezzo posta, entro il termine di sessanta giorni successivi a quello della pubblicazione della presente Determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

*a*) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

*b*) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*c*) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*d*) se abbiano o meno, riportato condanne penali;

*e*) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione sia dell'Istituto presso cui è stato conseguito, sia della data di conseguimento;

*f*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*g*) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso le altre pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

*h*) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

*i*) il Comune di residenza ed il loro preciso recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

*l*) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza in Italia o all'estero;

*m*) la lingua estera nella quale intendano sostenere la prova obbligatoria e le altre lingue estere, tra quelle indicate al successivo art. 8, nelle quali desiderano eventualmente sostenere la prova facoltativa;

*n*) i titoli di cui siano in possesso, utili ai fini della valutazione di merito (costituirà titolo di merito il servizio ininterrottamente e lodevolmente prestato presso l'Istituto Nazionale per il commercio estero, nelle corrispondenti funzioni, per la durata di non meno di sei mesi, nonchè titoli accademici di studio posseduti oltre a quello richiesto per l'ammissione al concorso, altri titoli di studio o diversi comunque pertinenti ai fini della valutazione di merito del concorso, impieghi già occupati, lavori o incarichi già svolti che denotino particolare esperienza nei settori di attività propri dell'Istituto). I candidati forniranno tutte le indicazioni necessarie per la identificazione di tali titoli e li esibiranno materialmente o ne documenteranno il possesso, non appena richiesto, come appresso stabilito.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali o dell'Istituto nazionale per il commercio estero è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

La domanda dovrà pervenire, a mezzo posta, all'Istituto entro il termine suindicato. Vale a tale riguardo la data del timbro postale di arrivo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per il personale dell'I.C.E., può essere disposta, con provvedimento motivato del presidente dell'Istituto, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Le domande non pervenute entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui sopra non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di concedere agli interessati, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, un ulteriore termine di 15 giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 5.

*Commissione esaminatrice*

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del Comitato esecutivo.

Alla Commissione saranno aggregati insegnanti di lingue estere di Istituti governativi.

Art. 6.

*Comunicazioni e diario delle prove d'esame*

L'Amministrazione trasmetterà comunicazione individuale agli interessati circa la loro ammissione o meno al concorso.

La comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissati per le prove scritte, nonchè quella relativa all'ammissione o meno dei candidati alle prove orali e, successivamente, quella concernente il diario fissato per tali prove, verranno date direttamente ai concorrenti con notificazione individuale.

Art. 7.

*Documenti di riconoscimento*

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento non scaduto.

Art. 8.
*Prove di esame*

Gli esami del concorso consisteranno in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte sono costituite da:

1) tema su elementi di tecnica commerciale con particolare riguardo agli scambi con l'estero;

2) traduzione dall'italiano in una delle quattro lingue straniere, a scelta, tra inglese, francese, tedesco e spagnolo di brani contenenti termini di carattere economico-commerciale. Per gli esami scritti di lingue è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte (quella di lingue straniere consisterà in una breve conversazione nelle lingue stesse e nella dettatura, lettura e traduzione a prima vista di piccoli brani tratti da pubblicazioni economiche straniere) nonchè sulle seguenti:

*a*) principi di economia politica;
*b*) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;
*c*) elementi di diritto commerciale;
*d*) nozioni di merceologia;
*e*) nozioni di geografia economica;
*f*) nozioni di statistica;
*g*) cenni sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

I candidati, oltre che per la lingua prescelta per la prova obbligatoria, possono chiedere di sostenere l'esame facoltativo, scritto ed orale, in una o nelle altre lingue già indicate e per il portoghese.

Alle prove scritte saranno concesse 4 ore di tempo per svolgere la versione di lingue ed 8 ore per la prova di tecnica commerciale.

Art. 9.
*Prova d'esame orale*

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte, con non meno di 6/10 in ciascuna di esse, ivi comprese le prove di lingue straniere obbligatorie.

Alle prove orali di lingue (facoltative) saranno ammessi i candidati che nelle rispettive prove scritte avranno riportato la votazione di almeno 7/10.

Per superare gli esami orali il concorrente deve ottenere una votazione di almeno 6/10 in ciascuna prova.

Art. 10.
*Titoli che danno diritto a particolari benefici: Precedenza - preferenza - elevazione dei limiti di età*

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età, e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati, che abbiano superato la prova orale e intendano avvalersi dei suindicati benefici riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni, devono far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero - Divisione personale, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

A tale fine i candidati ex combattenti o appartenenti alle categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta bollata, con l'annotazione delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione rilasciata dal competente distretto militare.

I mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell'indennità o il titolo a conseguirla indicato nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, su carta bollata, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra, sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto oppure i documenti istituiti con decreto ministeriale 23 marzo 1948, modello 69-*ter*, rilasciati dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo modello 69-*ter*, rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico e nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, numero 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato su carta bollata, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta bollata, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato al nome del padre del candidato dell'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione in carta bollata, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione su carta bollata prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta bollata, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli alto-atesini, di cui alla lettera *g*), dell'art. 3 dovranno presentare i documenti di rito.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di invito.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta bollata.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato rilasciato dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica da loro rivestita.

I concorrenti già appartenenti agli enti soppressi di cui alla lettera *m*) del precedente art. 3, dovranno produrre un certificato su carta bollata, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

I concorrenti impiegati statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o d'integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente l'eventuale votazione riportata.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Le riserve di posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

*Titoli di merito*

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che nella domanda abbiano dichiarato di essere in possesso dei titoli utili ai fini della valutazione di merito dovranno — giusta quanto disposto dal precedente art. 4, lettera *n*) — trasmettere la relativa documentazione o produrla materialmente entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data nella quale avranno ricevuto il relativo invito.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'Ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

Art. 12.

*Valutazione dei titoli*

La valutazione dei titoli sarà fatta in seduta plenaria, col concorso anche dei commissari nominati per le lingue.

La Commissione esaminatrice avrà a disposizione, per la valutazione dei concorrenti, un punteggio complessivo di 100 punti, dei quali, prima dell'inizio delle prove ed in una unica seduta plenaria alla quale parteciperanno anche i commissari per le lingue, si stabilità la ripartizione tra prove scritte, prove orali e titoli di merito di cui al precedente art. 4, lettera *n*).

Art. 13.

*Graduatoria*

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti a favore di determinate categorie.

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

*Documenti necessari per l'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero - Divisione personale, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita, nei registri di stato civile di un Comune italiano;

*b*) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Ai fini della presente Determinazione sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*c*) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine, o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

*d*) originale, o copia autentica legalizzata, del diploma previsto dall'art. 2 del presente bando. In sostituzione del predetto documento è consentito di presentare il certificato provvisorio rilasciato dall'Istituto in luogo del diploma e contenente l'indicazione che esso sostituisce a tutti gli effetti, il diploma medesimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato, su carta da bollo, dal segretario della Procura della Repubblica presso il competente Tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito col certificato penale;

*f*) certificato medico, su carta bollata, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero da un ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che ne possano diminuire il rendimento in servizio.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della Procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I mutilati od invalidi indicati nel precedente art. 3, n. 6/*n*), a qualunque categoria di invalidità appartengano, produrranno idoneo certificato medico comprovante il possesso dell'attitudine fisica al posto cui aspirano e le altre condizioni previste dall'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nelle forme prescritte dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e dall'art. 6 delle leggi 24 febbraio 1953, n. 142 e 5 ottobre 1962, n. 1539.

Ai fini delle proprie decisioni, l'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i vincitori ad una visita medica di controllo da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia;

*g*) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti sopra indicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente art. 14 e lo stato di famiglia, su carta da bollo, se non esibito in precedenza ai fini dell'art. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con la citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato o dell'Istituto nazionale per il commercio estero potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 400 sia sul primo foglio che sui successivi, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, redatta su carta bollata, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*), *g*), del presente articolo, un certificato, su carta bollata, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi.

Art. 15.

*Nomina e periodo di prova*

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati vice segretari in prova ed assunti nel servizio di prova per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei o giudicati favorevolmente, verranno nominati in ruolo, con provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del Comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sentita la Commissione per il personale, con la qualifica di vice segretari della carriera di concetto di segreteria dell'Istituto nazionale per il commercio estero e con il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore nei riguardi del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova sarà attribuito agli assunti in servizio il trattamento economico stabilito dalle vigenti disposizioni per la qualifica di vice segretario della carriera di concetto di segreteria.

Roma, addì 4 dicembre 1965

*Il presidente*: DONATI

---

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta bollata)

*All'Istituto Nazionale per il Commercio Estero*
*Divisione Personale* Via Liszt, 21 — ROMA (EUR)

Il sottoscritto nato a (provincia ) il residente in (provincia ) via n. chiede di essere ammesso al concorso per titoli e per esami a diciassette posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto di segreteria di codesto Istituto.

All'uopo dichiara:

*a*) di essere cittadino italiano;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

*c*) di non aver riportato condanne penali;

*d*) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Istituto con sede in in data

*e*) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica Amministrazione (1) e comunque di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa dal pubblico impiego; nè di essere incorso nella decadenza per avere conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Aggiunge che, per quanto riguarda gli obblighi militari, si trova nella seguente posizione

Inoltre, fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto

Il sottoscritto dichiara di voler sostenere la prova scritta obbligatoria di dingua estera in nonchè la prova facoltativa di lingua estera in ed in

Il sottoscritto dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, in Italia o all'estero.

addì

Firma
Residente a
(Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni)

Visto: per l'autentica della firma del Sig.

---

(1) Nell'affermativa, precisare l'Amministrazione e la qualifica.

(2278)

---

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 975 in data 10 marzo 1964, modificato con provvedimento di quest'Ufficio n. 3822 in data 4 dicembre 1965, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1963;

Viste le proposte dell'Ordine dei medici di Siena e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 845, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1963 è costituita come appresso:

*Presidente*:

Prestamburgo dott. Carlo, vice prefetto vicario in servizio presso la prefettura di Siena.

*Componenti*:

Ciuti dott. Valfredo, direttore di sezione del Ministero dell'interno in servizio presso la prefettura di Siena;

Gaglio dott. Luigi, ispettore generale medico, dirigente l'Ufficio del medico provinciale di Firenze;

Centauro prof. Alberto, direttore della clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Siena;

Rago prof. Tommaso, specialista in ostetricia;

Cappelli Lina, ostetrica condotta.

Le mansioni di segretario sono affidate al dott. Bruno Zicari, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Siena.

Le prove di esame si svolgeranno in Siena ed avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Siena, addì 26 aprile 1966

*Il medico provinciale*: JERVOLINO

(4905)

# UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

**Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Caltanissetta**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del prefetto di Caltanissetta n. 34616 del 20 ottobre 1956, con il quale venne indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti, in provincia di Caltanissetta, alla data del 30 novembre 1965 (Villalba; Consorzio Sutera-Campofranco);

Visto il proprio decreto n. 374 del 10 febbraio 1966, con il quale — uniformandosi alla decisione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 305, pubblicata l'11 luglio 1962 — ha proceduto, con propri provvedimenti, agli adempimenti del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 400 del 20 febbraio 1963, con il quale — in seguito allo scioglimento del Consorzio veterinario Sutera-Campofranco, operato dall'Assessore regionale per l'Amministrazione civile e la solidarietà sociale con decreti n. 7269 del 20 settembre 1961 e n. 13133 del 17 novembre 1961 — è stato stralciato dal suddetto bando di concorso, il posto di veterinario condotto presso il Consorzio veterinario Sutera-Campofranco, non più esistente per effetto dei decreti assessoriali citati;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa, relativa a numero tre candidati risultati idonei;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 138 del 30 novembre 1959;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Scibetta Francesco . . . . . . punti 54,480
2. Montalto Angelo . . . . . . . . » 52,536
3. Bellitti Giovanni . . . . . . . » 47,225

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Caltanissetta, addì 15 aprile 1966

*Il veterinario provinciale*: SAPORITO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto e richiamato in ogni sua parte il decreto, di pari data, n. 854, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario condotto del comune di Villalba, vacante al 30 novembre 1955, bandito con decreto prefettizio n. 34616 del 20 ottobre 1956 e modificato con successivo decreto del veterinario provinciale n. 400 del 20 febbraio 1963, con il quale, dal detto bando, è stato stralciato il posto di veterinario condotto presso il Consorzio veterinario Sutera-Campofranco, non più esistente perchè sciolto con decreto assessoriale n. 7269 del 20 settembre 1961 e n. 13133 del 17 novembre 1961;

Viste le domande dei singoli candidati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la circolare del Ministero della sanità n. 138 del 30 novembre 1959 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Scibetta Francesco, è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Villalba.

Il sindaco del detto Comune è incaricato, per la parte di competenza, dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Caltanissetta, addì 15 aprile 1966

*Il veterinario provinciale*: SAPORITO

(3820)

# UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FIRENZE

**Graduatoria generale del concorso a un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Firenze**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4701 del 29 dicembre 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per il conferimento della condotta veterinaria di Certaldo;

Visto il proprio decreto n. 3603 del 17 dicembre 1965, con il quale sono stati ammessi agli esami i candidati in regola con la documentazione di rito richiesta dall'avviso di concorso;

Visto il proprio decreto n. 3008 del 27 ottobre 1965, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso in argomento;

Visti i verbali d'esame con la relativa graduatoria rimessi dalla Commissione giudicatrice del concorso e accertatane la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso citato in premessa:

1. Tognetti Emilio . . . . . . . . punti 71,060
2. Matteucci Giuseppe . . . . . . . » 63,240
3. Mariotti Piero . . . . . . . . » 60,900
4. Gelli Luciano . . . . . . . . » 59,650
5. Romiti Francesco . . . . . . . » 57,180
6. Del Francia Franco . . . . . . . » 54,103
7. Galigani Giampaolo . . . . . . . » 53,040
8. Pucci Giorgio Maria . . . . . . . » 51,480
9. Catani Francesco . . . . . . . » 50,500
10. Berardi Paolo . . . . . . . . » 50,000
11. Venturelli Mario . . . . . . . » 49,650
12. Baronti Vinicio . . . . . . . » 48,850
13. Tinti Alvaro . . . . . . . . » 47,500
14. Dellasanta Evasio . . . . . . . » 45,500
15. Cappelli Dario . . . . . . . . » 43,306
16. Pacciani Amedeo . . . . . . . » 42,500
17. Filippini Ivo Raffaele . . . . . . » 42,280
18. Serafini Giovanni . . . . . . . » 42,204

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della prefettura di Firenze e del comune di Certaldo.

Firenze, addì 21 aprile 1966

*Il veterinario provinciale*: GHINELLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4701 del 29 dicembre 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per il conferimento della condotta veterinaria di Certaldo, vacante in provincia Firenze al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 1386 in data 21 aprile 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso suddetto;

Vista la domanda del candidato risultato primo nella graduatoria degli idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Emilio Tognetti, risultato primo nella graduatoria degli idonei al concorso citato in premessa, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Certaldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della prefettura di Firenze e del comune di Certaldo.

Firenze, addì 21 aprile 1966

*Il veterinario provinciale*: GHINELLI

**(3903)**

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI IMPERIA

**Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto consorziale vacante nella provincia di Imperia.**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1238 del 10 maggio 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto consorziale vacante al 30 novembre 1964, nel Consorzio veterinario di Taggia (Comune capo consorzio), Castellaro - Pompeiana - Riva Ligure - Santo Stefano al Mare e Terzorio;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 1328 del 10 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 31 dicembre 1965;

Vista la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei formulata dalla Commissione medesima;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, modificato con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e l'art. 55 del regolamento approvato con il citato regio decreto n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui nelle premesse, così come formulata dalla Commissione giudicatrice:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Maccario Italo | punti | 68,581 | su 120 |
| 2. Cherubini Giuseppe | » | 65,925 | » |
| 3. Rovere Bruno | » | 64,607 | » |
| 4. Gallo Rodolfo | » | 61,816 | » |
| 5. Galliano Michelino | » | 56 — | » |
| 6. Barale Gilberto Mauro | punti | 55 — | su 120 |
| 7. Perosino Giuseppe | » | 54 — | » |
| 8. Debernardi Paolo | » | 52 — | » |
| 9. Revelli Luigi | » | 50 — | » |
| 10. Gazzola Agostino | » | 49,500 | » |
| 11. Locori Umberto | » | 49,203 | » |
| 12. Ghigo Pietro | » | 48,500 | » |
| 13. Basso Giuseppe | » | 48 — | » |
| 14. Gonella Gian Carlo | » | 47,500 | » |
| 15. Lanzetti Marco | » | 47 — | » |
| 16. Robando Antonio | » | 43 — | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura di Imperia e del comune di Taggia - Comune capo consorzio veterinario.

Imperia, addì 20 aprile 1966

*Il veterinario provinciale*: MANNU

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1800 del 20 aprile 1966, con il quale è approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto consorziale del Consorzio di Taggia (Comune capo consorzio), Castellaro - Pompeiana - Riva Ligure - Santo Stefano al Mare e Terzorio;

Visto il testo unico della legge sanitaria, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e l'art. 55 del regolamento approvato con il citato regio decreto n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il candidato Maccario Italo, risultato primo nella graduatoria degli idonei di cui alle premesse, è dichiarato vincitore della condotta consorziale veterinaria di Taggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura di Imperia e del comune di Taggia - Comune capo consorzio veterinario.

Imperia, addì 20 aprile 1966

*Il veterinario provinciale*: MANNU

**(3735)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.